

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 agosto 2011, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R ‘Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

Visti i regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R e 4 novembre 2010, n. 17/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22-2513 del 3 agosto 2011

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R ‘Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”.

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 35 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R, è inserito il seguente:

“4 bis. Sono esentate da quanto previsto al comma 4, lettere a) e b) le pubbliche amministrazioni quando eseguono interventi in amministrazione diretta o per i tagli affidati dalle stesse a cittadini beneficiari di uso civico.”.

Art. 2.

(Sostituzione dei commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 67 del regolamento 15 febbraio 2010, n. 4/R)

1. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 67 del regolamento 15 febbraio 2010, n. 4/R, come aggiunti dall'articolo 2 del regolamento regionale 4 novembre 2010, n. 17/R, sono sostituiti dai seguenti:

“1 bis. Fino a diversa disposizione regolamentare regionale per gli interventi selvicolturali eseguiti su una superficie inferiore a 0,2 ettari, per singola proprietà e per anno solare, non è obbligatoria la comunicazione semplice.

1 ter. Fino a diversa disposizione regolamentare regionale, nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'articolo 34 e riguardanti una superficie inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, sono eseguiti previa comunicazione semplice.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 3 agosto 2011.

Roberto Cota